

COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

N.° 11 /14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

+++++

OGGETTO: legge 7.4.14 n.56 art.1 c.135/136- provvedimenti .

L'anno 2014, addì 06 del mese di GIUGNO, alle ore 21,00 nella sala Consiliare Municipale, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei signori

Presenti

Donato Ferraris - Sindaco	si
Davide Ferraris	si
Remo Poloni	si
<u>Serenella Ferraris</u>	<u>si</u>
Fabrizio Camosso	si
Chiara Giacobini	si
Gianni Gilardi	si
Augusto Gilardi	si
<u>Bruno Ferraris</u>	<u>si</u>
Cristoforo Enzo	si
Piero Ferraris	si

Totale presenti n° 11

----- . -----

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Federica dr.ssa Sementilli.
Essendo legale la seduta, assume la presidenza il sig. Ferraris geom. Donato, nella sua qualità di Sindaco, per trattare l'argomento in oggetto.

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 135 e 136: provvedimenti.

Il Sindaco presidente propone l'adozione del seguente atto deliberativo:

Premesso che, sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del Tuel, hanno espresso parere favorevole i Responsabili del Servizio Amministrazione Generale e Ragioneria,

F.to Dott.ssa Federica Sementilli

F.to Rag. Claudio Agnesina

Premesso che con precedente deliberazione assunta in data odierna, sono state esaminate le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli eletti, a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 25 maggio 2014, e ne è stata disposta la relativa convalida;

Letto l'art. 1, commi 135 e 136, Legge n. 56/2014 che testualmente recitano:

135. All'articolo [16, comma 17](#), del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Letta, altresì, la Circolare 24 aprile 2014, n. 6508 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali precisa che “gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL”;

Considerato che l'importo dei gettoni di presenza deve essere rideterminato in modo tale da non superare l'importo di spesa che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad elezione con la composizione stabilita dalla Legge 148/2011;

Rilevato che le modifiche normative introdotte dalla Legge n. 56/2014, in merito al numero dei consiglieri comunali e all'invarianza di spesa, trovano applicazione immediata;

Richiamata la legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” in GU n.216 del 16-9-2011, il cui articolo 16, comma 18, dispone che *“a decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;*

Precisato che, in base all'originaria versione dell'art. 16, c. 18, della L. 148/2011, veniva stabilita la decadenza dal diritto alla corresponsione del gettone di presenza, previsto in via generale dall'art. 82 del TUEL, per i consiglieri eletti in Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, con decorrenza stabilita, per richiamo del c. 9 del medesimo art. 16, dal 13 agosto 2012. Tuttavia, la Legge n. 135/2012 (*spending review*), novellando i primi 16 commi dell'art. 16 della L. 148/2011 ha eliminato l'unico riferimento temporale dotato di certezza, contenuto nel comma 9 del medesimo articolo 16. Invero, l'attuale comma 9 prevede unicamente la composizione degli organi dell'unione di comuni, ma nulla aggiunge su eventuali scadenze temporali per l'applicazione della norma, seppure il comma 18 dello stesso art. 16 continui tuttora a richiamare il comma 9 al fine della decorrenza temporale dell'eliminazione del gettone di presenza;

Nella necessità di provvedere ad ottemperare immediatamente al disposto dell'art. 1, comma 136, della Legge 56/2014 e considerato che non esistono riferimenti normativi certi e puntuali quanto all'applicabilità del comma 18 dell'articolo 16 della Legge 148/2011;

Ritenuto comunque che la *ratio* sottesa al predetto comma, rinvenibile nel fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia comunque immanente all'ordinamento vigente per gli Enti Locali;

Considerato che la popolazione di Piode conta n. 202 abitanti alla data odierna;

Dato atto che, per tutto quanto sopra detto, non è necessario adottare alcun provvedimento in materia in quanto l'invarianza di spesa risulta assicurata dalla non applicabilità del disposto dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 al Comune di Piode;

Richiamato l'art. 82, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale: *“Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.”;*

Dato atto che, in materia di indennità di carica al Sindaco, la competenza a deliberare compete alla Giunta Comunale e che la variata composizione dell'Organo Esecutivo (il numero massimo degli assessori è ora stabilito in due, mentre non era prevista la presenza di assessori nel regime instaurato dalla Legge 148/2011) comporta la necessità di non aumentare la spesa per indennità di funzione;

Rimessa sul punto immediatamente precedente ogni decisione alla Giunta Comunale e precisato che non verranno corrisposti emolumenti che, complessivamente, superino gli importi di cui al D.M. 119/2000, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Richiamato il parere del Ministero dell'Interno ad oggetto: "Amministrazione comunale di XXXXXX (ab. 455). Indennità di funzione al vicesindaco. Quesito" in data 17 Febbraio 2014;

Sentite l'Anci Nazionale e la Prefettura competente per territorio le quali, in via meramente prudenziale ed ufficiosa, suggeriscono una interpretazione della norma conforme ai criteri di contenimento della spesa, in attesa di maggiori chiarimenti;

Letto l'articolo a firma Matteo Barbero apparso sul quotidiano "Italia Oggi", del giorno venerdì 30 maggio 2014, dal quale si evince l'opinione per cui *il rinvio a una norma abrogata, riguardando solo il profilo temporale di un altro, autonomo precetto, non sembra inficiare la piena operatività di quest'ultimo;*

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dell'Area Amministrativa e Contabile, ex art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la suestesa proposta;

Ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto che è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. **Di dare atto** che non è necessario adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 136, Legge 56/2014 alcun provvedimento per assicurare invarianza di spesa in seguito alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;
2. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Geom. Donato Ferraris

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Federica Sementilli

- PUBBLICAZIONE albo -

Certifico, su dichiarazione del messo comunale, che copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni dal _____

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA' IMMEDIATA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.l.GS. n° 267/00, art. 134, comma 4.

Piode,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo;

Piode, _____

Il Segretario comunale